

Il coordinatore pedagogico nel sistema integrato “zerosei”: una figura in evoluzione

The pedagogical coordinator in the integrated ECEC system: an evolving figure

Alessia Rosa, Indire

Maria Filomia, Università degli Studi di Perugia¹

ABSTRACT

The definition of the peculiarities that characterize the structure of the pedagogical coordination is intrinsically linked to the development potential of the ECEC services and to the opportunity to trigger circular processes of reflection and reworking of the organizations, guaranteeing new and diversified models of social and cultural accompaniment. This contribution intends to describe in detail, through a precise analysis of the normative documents, the role, functions and competences of the pedagogical coordinator within the ECEC system. To this end, the contribution gives an account of the historical development that has accompanied the shaping of this professionalism and of the debate on possible future developments. Furthermore, the aim is to redefine typologically the figure of the pedagogical coordinator within the managerial dynamics of innovation and change possible through co-planning between services and territory.

SINTESI

La definizione delle peculiarità che caratterizzano la struttura del coordinamento pedagogico è intrinsecamente connessa alle potenzialità di sviluppo dei servizi “zerosei” e all’opportunità di innescare processi di riflessione e di rielaborazione circolari delle organizzazioni, garantendo nuovi e diversificati modelli di accompagnamento sociale e culturale. Il presente contributo intende descrivere nel dettaglio, attraverso un’analisi puntuale dei documenti normativi, il ruolo, le funzioni e le competenze del coordinatore pedagogico all’interno del sistema “zerosei”. A tal fine, il contributo dà conto dello sviluppo storico che ha accompagnato il configurarsi di tale professionalità e del dibattito inerente ai possibili sviluppi futuri. Ci si pone inoltre l’obiettivo di ridefinire tipologicamente la figura del coordinatore pedagogico all’interno delle dinamiche gestionali di innovazione e cambiamento possibili attraverso la coprogettazione tra servizi e territorio.

KEYWORDS: early childhood services, ECEC, pedagogical coordinator

PAROLE CHIAVE: servizi “zerosei”, ECEC, coordinatore pedagogico

¹ Alessia Rosa è autrice dei parr. 1, 2 e delle Conclusioni. Maria Filomia è autrice dei parr. 3, 4 e 5.

1. I servizi per la prima infanzia e la centralità del *middle management*

I vantaggi di sviluppare proposte educative di qualità rivolte alla prima infanzia sono oggi ampiamente riconosciuti e coinvolgono sia benefici di tipo economico per la società, sia risultati scolastici migliori per gli studenti. I risultati delle indagini internazionali PISA (OCSE) e PIRLS (IEA) hanno evidenziato che i bambini, e poi gli adolescenti, che hanno potuto accedere a servizi educativi per la prima infanzia ottengono migliori risultati in lettura e matematica. In prospettiva economica e sociale, le ricerche sul tema concordano nel sostenere che l'offerta di servizi di qualità per i bambini in età prescolare incide sulla riduzione della spesa pubblica futura per il welfare, per la salute e per la giustizia, perché sostiene con strategie d'azione importanti i contesti sociali complessi.

Sulla base di tali vantaggi, l'interesse educativo verso i primi anni di vita è cresciuto esponenzialmente in ambiti multidisciplinari differenti e complementari che hanno sancito la nascita di gruppi di lavoro e di ricerca dedicati a questi temi e lo sviluppo di piani politici rivolti all'ECEC (*Early Childhood Education And Care*). Sigla quest'ultima che indica «l'offerta per bambini dalla nascita all'istruzione primaria nell'ambito di un quadro normativo nazionale, che soddisfa cioè una serie di regole e requisiti minimi e/o è sottoposta a procedure di accreditamento» (European Commission/EACE/Eurydice/Eurostat 2014, p. 155).

La gestione dei servizi ECEC è complessa perché richiede la capacità di coinvolgere livelli decisionali differenti: politici, amministrativi, educativi e organizzativi all'interno di un sistema di rete.

Il ruolo del *middle management* nella gestione del cambiamento organizzativo acquisisce quindi una funzione centrale, perché si pone al bivio tra prospettive, interessi e linguaggi talvolta lontani, ponendosi come unico obiettivo lo sviluppo di un sistema di qualità rivolto alla prima infanzia. Nel sistema italiano, ma non solo, tale complesso compito è attribuito al coordinatore pedagogico, figura in continua evoluzione.

Nel panorama delle professionalità educative, quella del coordinatore pedagogico è relativamente giovane ed è andata delineandosi a partire dagli anni Settanta, attraverso modalità e tempistiche che danno conto della progressiva presa di coscienza culturale e sociale delle peculiarità caratterizzanti le realtà educative rivolte ai bambini in età prescolare.

Come ha sottolineato Anna Bondioli: «Nelle realtà più avvedute, quelle in cui l'ente locale scommette sui servizi per l'infanzia, il pedagogista o coordinatore pedagogico è in quegli anni una figura chiave nel definire la qualità degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali» (2002, p. 90).

Non è un caso che figure eminenti della pedagogia quali Loris Malaguzzi a Reggio Emilia, Bruno Ciari a Bologna, Sergio Neri a Modena e Duilio Santarini a Forlì abbiano assunto tale ruolo.

Oggi gli ambiti di competenza del coordinatore pedagogico contemplan una conoscenza approfondita della cultura dell'infanzia e delle politiche rivolte a essa,

nonché delle istituzioni socio-educative e delle realtà territoriali. Parallelamente, il coordinatore pedagogico deve avere dimestichezza nella gestione delle risorse economiche di competenza e conoscenza dei sistemi di erogazione dei finanziamenti. Non per ultimo, al coordinatore pedagogico spetta il ruolo di gestire e supportare le risorse umane che operano nei servizi.

La molteplicità dei compiti attribuiti alla figura del coordinatore delinea un profilo professionale complesso, capace di una visione multi-prospettica, essenziale al fine di promuovere la qualità delle istituzioni: per tale ragione a partire dagli anni Novanta vengono richiesti titoli universitari specifici (Musatti & Mayer, 2003).

Proprio la complessità di tale figura merita una più dettagliata declinazione degli ambiti di azione, secondo una logica a cerchi concentrici, a partire dalle attività di coordinamento e formazione dei gruppi di lavoro, sino alle attività di gestione e mediazione con le realtà territoriali.

2. Il coordinatore pedagogico oggi: un profilo composito

L'istituzione del coordinamento pedagogico ha avuto un ruolo importante nel processo che ha condotto al passaggio da una visione assistenzialistica a una prospettiva educativa dei servizi per la prima infanzia, soprattutto attraverso l'impegno nell'organizzazione e nella formazione del personale in servizio. La formazione in servizio è una colonna portante di qualunque mestiere educativo e deve essere pensata e progettata non solo per quanto riguarda gli aspetti contenutistici, ma anche, e soprattutto, per quanto concerne le modalità organizzative. Affinché la proposta formativa contribuisca realmente all'innovazione pedagogica, il personale educativo deve assumere un ruolo attivo e da protagonista. La ricerca-azione e la ricerca-formazione rappresentano le due metodologie che meglio rispondono a tale esigenza, in quanto rispettose del carattere ecologico del contesto di studio e capaci di motivare i soggetti coinvolti.

I professionisti della prima infanzia hanno così l'opportunità di co-costruire un'identità sempre più multiforme, capace di rispondere efficacemente alle necessità dei bambini e delle loro famiglie, attraverso un processo di ascolto e progettazione.

Oggi uno dei temi su cui anche la formazione è chiamata a rispondere è quella della continuità educativa tra nido e scuola dell'infanzia: solo attraverso una ricerca collaborativa tra gli esperti dei due settori (educatori e insegnanti) sarà possibile superare la logica settoriale che storicamente e culturalmente caratterizza tali realtà. Meno delineata è l'attività di formazione e aggiornamento rivolta ai coordinatori stessi, che passa in primo luogo attraverso percorsi di auto-formazione.

Un altro compito fondamentale del coordinatore pedagogico è quello di supportare il funzionamento dei gruppi di lavoro con cui interagisce, in modo sistematico e periodico. Tale attività è particolarmente delicata e si corre costantemente il rischio che venga vissuta «con sospetto da educatori e insegnanti,

come un'intrusione nelle loro libere scelte educative. [...] o al contrario [...] caricata di eccessive aspettative di onnipotenza» (D'Aniello, 2022).

Per tale ragione è utile per i coordinatori acquisire conoscenze inerenti a tecniche di comunicazione efficace, empatica, propensa all'ascolto e capace di utilizzare inizialmente il linguaggio dei propri interlocutori.

Come afferma Quinto Borghi: «Il senso del mestiere del pedagogo che opera sul campo sta nell'essere capace di cogliere "al volo" i problemi di chi lavora sul campo e formulare delle proposte che siano accettabili per il proprio interlocutore. E l'educatrice o l'insegnante accetterà tali proposte se il pedagogo è culturalmente autorevole e se, nello stesso tempo, se lo sente umanamente vicino» (Borghi & Frabboni, 2017). In questo modo è possibile valorizzare le specifiche competenze di cui ogni educatore è portatore e lavorare in collettivo.

Lavorare in collettivo non significa semplicemente lavorare insieme, come gruppo di colleghi che cooperano a un fine comune, ma ha un significato e un valore più profondo, perché «comporta la disponibilità al confronto con l'altro, il rientro delle proiezioni, la maggior consapevolezza di sé e del relativismo dei propri modelli culturali, il superamento dei pregiudizi ideologici e delle proprie convinzioni» (Bertolini et al., 1988, p. 98).

Si configura dunque come un lavoro su di sé, finalizzato alla crescita personale e professionale ancor prima che a ragioni di carattere pratico-logistico, in cui i rischi di resistenza psicologica sono molteplici.

Il coordinatore pedagogico, non implicato nelle dinamiche operative e relazionali connesse al quotidiano del gruppo, può e deve svolgere l'importante compito di conduzione e gestione del gruppo per ciò che concerne i contenuti, le relazioni e le modalità di comunicazione interpersonali (Restuccia Saitta, 2006).

Assertività, motivazione e autorevolezza divengono dunque abilità fondamentali (Toni, 2014) nell'assunzione di tale compito di facilitazione dei processi. Il progetto educativo diviene così reale strumento in cui tutti i membri impegnati nel servizio possono identificarsi.

Il sostegno da parte del coordinatore nelle fasi di progettazione educativa consiste nell'esplicitazione dei significati educativi insiti in ogni aspetto del servizio e nella quotidianità del lavoro dello staff (Cigala, 2006). Per tale ragione è bene non pensare solo alle figure educative quando si pensa al lavoro di mediazione del coordinatore, ma alla totalità del personale, al fine di costruire un ambiente di qualità, non considerato come affermazione aprioristica, ma come costruito in continua definizione e aggiustamento (Catarsi, 2010).

Perché tale evoluzione avvenga e sia fattiva, le modalità di documentazione e valutazione sono centrali: la competenza pedagogica del coordinatore dovrà stimolare la capacità di rendicontazione e analisi degli educatori, rendendo patrimonio comune ed estendibile le esperienze di maggior valore.

La documentazione è inoltre centrale nelle relazioni tra istituzioni e famiglie e nei processi di supporto alla genitorialità, in cui i servizi prescolastici sono

impegnati. L'impegno di mediazione del coordinatore pedagogico non si esaurisce all'interno dei servizi, ma deve necessariamente collocarsi in una postura di estroversione. Solo una figura capace di far proprie competenze pedagogiche, organizzative e amministrative può agevolare la comprensione da parte degli interlocutori politici e amministrativi delle necessità e delle peculiarità dei servizi educativi e, parallelamente, dar conto all'*équipe* educativa della cornice economica, procedurale e normativa all'interno della quale il loro operato viene legittimato e reso praticabile (Nice Terzi, 2007). Al coordinatore spetta dunque il complesso compito di promuovere e creare reti orizzontali tra i servizi, al fine di sostenere un dialogo proattivo con le autorità locali.

In conclusione, possiamo affermare che il coordinatore pedagogico è a capo di un'impresa, all'interno della quale innesca dinamiche interne ed esterne (Romei, 1991), attraverso una cultura organizzativa (Infantino, 2008) e manageriale che «non si esaurisce negli aspetti più strettamente legati alla progettazione della struttura organizzativa (funzioni, ruoli, processi), ma include anche il complesso dei significati che le persone elaborano ed esprimono dall'interno dell'organizzazione, nonché i modi e le forme con le quali, con il loro lavoro, danno forma alla stessa organizzazione» (Infantino, 2006, p. 212). In questo modo, la validità scientifica del progetto educativo si colloca in un sistema di rinforzo e corrispondenza nella struttura organizzativa.

La definizione dei tanti compiti attribuiti a tale ruolo trova senso e significato nella normativa che ne ha sancito l'esistenza, evidenziando come i concetti di leadership, innovazione e cambiamento organizzativo fanno parte del DNA del coordinatore pedagogico.

3. La funzione di coordinamento tra pedagogia e amministrazione: l'evoluzione normativa

La funzione di coordinamento e la figura del coordinatore cominciano a essere presenti nelle normative nazionali e regionali che accompagnano l'evoluzione e la diffusione dei nidi e successivamente dei servizi educativi per l'infanzia.

Nell'evoluzione della normativa sui servizi per l'infanzia possiamo distinguere tre diversi periodi:

- anni Settanta e Ottanta, con le normative pubblicate dopo la legge 1044/71;
- anni Novanta e Duemila;
- la riforma della "Buona Scuola".

Il legislatore, sia nazionale che regionale, durante gli anni Settanta e Ottanta, pone la sua attenzione, in particolare, sulla «nascita e lo sviluppo del progetto di infanzia fortemente voluto dai Comuni del nostro Paese» (Mattesini, in Catarsi, 2010, p. 131).

All'indomani dell'emanazione della legge 1044/71, assistiamo a una stagione di «dibattito e di studi intorno alla continuità educativa, verticale e orizzontale, che in

molti casi hanno spinto gli amministratori regionali e locali a costruire i nidi accanto alle scuole dell'infanzia e a legiferare nella direzione di contemplare, tra i punti qualificanti delle normative emanate negli anni, la continuità tra nido e scuola dell'infanzia e tra i servizi e le famiglie» (Silva, 2018, p. 185). Il piano normativo si è sicuramente alimentato delle esperienze che i territori maturavano sul campo, assorbendone i linguaggi e i contenuti (Silva, 2018; Catarsi, 2010). Il presente contributo, che parte dallo sviluppo normativo, vuole analizzare come la figura del coordinatore pedagogico si sia sviluppata nelle varie leggi regionali. La figura comincia ad apparire nei testi legislativi in un periodo durante il quale la preoccupazione politica di diffondere sul territorio del Paese i nidi ha la precedenza sulla riflessione pedagogica: «negli anni in cui i nidi cominciano a diffondersi sul territorio nazionale, pertanto, i coordinatori svolgono il ruolo fondamentale nel dare legittimità alla nuova istituzione, sensibilizzando le famiglie e l'opinione pubblica ai bisogni dell'infanzia e promuovendo un'idea di nido di qualità» (Catarsi, 2010, p. 10).

L'analisi del *corpus* normativo utilizzato (Filomia, 2021) per questa riflessione mostra una mancanza di un modello predefinito e la terminologia stessa con cui viene indicata questa figura è emblematica, come dimostra la seguente citazione: «Coordinatore-trice, accompagnata da aggettivi diversi che ne illustrano la specificità tecnica, quali pedagogico/a, psicopedagogico/a o educativo/a. Si legge in questa denominazione l'intenzione di indirizzare il funzionamento dei servizi educativi rispetto a degli obiettivi definiti in relazione a un progetto territoriale dell'ente locale, di risposta a bisogni individuati nella popolazione piuttosto che a ideali pedagogici più astratti» (Catarsi, 2010, p. 11).

La prima grande differenza che colpisce, infatti, è relativa alla varietà di denominazioni incontrata: se il termine maggiormente utilizzato è quello di “coordinatore/i pedagogico/i”, troviamo anche altre denominazioni per indicare una generica funzione di coordinamento, con specificato addirittura, in alcune norme, il genere femminile (L. R. Puglia 3 marzo 1973, n. 3; L. R. Calabria 27 agosto 1973, n. 1). Troviamo inoltre la parola “coordinatore” con aggettivazioni che ne specificano il ruolo come “coordinatore responsabile dell'asilo” (L. R. Molise 22 agosto 1973, n. 18), “vigilatrice con funzione direttive” (L. R. Valle D'Aosta 20 dicembre 1973, n. 39), “coordinatore dei servizi” (L. R. Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 1974, n. 43). Bisognerà arrivare alle normative più recenti, dopo il Duemila, per trovare espressioni come “personale con funzione di coordinamento” (L. R. Veneto 23 Aprile 1990, n. 32), “coordinatori di servizio” (L. R. Valle D'Aosta 19 Maggio 2006, n. 11), “coordinatori pedagogici per la prima infanzia” (L. R. Liguria 9 aprile 2009, n. 6), “educatori con funzioni di coordinamento interno” (delibera G. R. Molise 10 febbraio 2015, n. 59).

All'indomani dell'emanazione della legge 1004/71, il coordinatore² è prevalentemente una figura che opera nel servizio pubblico, la cui modalità di reclutamento non sempre è chiaramente indicata e sicuramente non omogenea. In

² Utilizzeremo il termine “coordinatore/i” per indicare la persona che assume funzione di coordinamento in tutte le accezioni presentate nel testo.

alcuni casi, la scelta viene fatta dal comitato di gestione o dal sindaco, il quale individua la figura all'interno del personale che lavora nei nidi, oppure, in generale, tra il personale comunale. Emblematico, in proposito, il seguente articolo: «la funzione di coordinatore dei servizi dell'asilo-nido deve essere affidata dal Comune o dal Consorzio dei Comuni, sentito il Comitato di gestione, a persona esperta nei problemi assistenziali-educativi della prima infanzia, scelta entro la categoria del personale comunale» (articolo 25, L. R. Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 1974, n. 43). Viene inoltre specificato che l'incarico è temporaneo e può essere rinnovato. La Regione Puglia specifica i requisiti minimi richiesti – «diploma di assistente per comunità infantile o assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice per incarico di coordinatrice» (L. R. Puglia 3 marzo 1973, n. 3) – e che all'incarico si accede tramite concorso – «possono partecipare al concorso per Coordinatrici d'asilo le vigilatrici d'infanzia e le assistenti sanitarie visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso gli asili-nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali con sei anni di servizio continuativo, purché fornite di diploma di puericultrice» (L. R. Puglia 3 marzo 1973, n. 3, articolo 20) – scelta condivisa in diverse regioni (L. R. Molise 22 agosto 1973, n. 18; L. R. Marche 27 agosto 1973, n. 23; L. R. Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 1974, n. 43; L. R. Campania 4 Settembre 1974, n. 48; L. R. Sicilia 14 settembre 1979, n. 214). La scelta del coordinatore attraverso concorso non è la modalità maggiormente diffusa, addirittura ci sono realtà in cui troviamo una modalità di scelta collegiale, quale quella dell'elezione tra il personale (L. R. Emilia-Romagna 7 marzo 1973, n. 15; L. R. Valle D'Aosta 20 dicembre 1973, n. 39).

Di particolare rilevanza è il decreto dell'assessorato regionale per la Sanità della Sicilia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana il 15 marzo 1980 (n. 11), che disciplina la figura del coordinatore pedagogico in maniera molto puntale e dettagliata, individuandola all'interno del personale d'organico, composto da:

- personale addetto all'assistenza;
- personale ausiliario.

Il coordinamento dell'asilo verrà affidato a un componente del personale di assistenza, nominato dal sindaco, sentito il presidente del comitato di gestione (articolo 20). La denominazione di “personale addetto all'assistenza” indica chiaramente una concezione che ancora «non riconosce al nido una funzione educativa, ma di temporanea custodia, di assistenza e di sicurezza sociale, anche se pone le basi per gli sviluppi successivi, affermando in via definitiva l'esistenza dell'infanzia come elemento della società, assicurando ai bambini e alle bambine opportunità di cura e formative» (Filomia, 2021). Colpisce molto quindi la modernità della declinazione della figura e dei compiti del coordinatore, così come illustrata nell'articolo 21 del decreto, nel quale si avverte una maggiore sensibilità pedagogica: «Al coordinatore è devoluta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi psico-pedagogici decisi in seno alla *équipe* direzionale di cui all'articolo seguente, sulla scorta delle “Linee orientative” allegate al presente regolamento. In particolare, il coordinatore ha le seguenti funzioni:

- a) dirigere e coordinare il personale sia di assistenza che addetto ai servizi;

- b) provvedere all'organizzazione interna del nido, alla formazione dei gruppi di bambini e all'assegnazione di essi al personale;
- c) determinare insieme a tutto il personale le attività di routine e quelle ricreative di ciascun gruppo;
- d) sorvegliare affinché l'andamento del nido si svolga nel rispetto delle migliori norme di igiene fisica e mentale;
- e) formulare proposte al comitato di gestione per il miglioramento del servizio;
- f) partecipare quale membro di diritto alle riunioni del comitato di gestione;
- g) mantenere i rapporti con il servizio sociale comunale».

4. Il coordinamento tra qualità e riconoscimento di un ruolo strategico

A partire della fine degli anni Novanta si apre in Italia una nuova stagione. Le norme mettono in luce che la «dimensione della qualità rappresenta un altro punto qualificante che si raggiunge in primo luogo attraverso un'adeguata formazione iniziale del personale, la quale deve essere di tipo universitario, e, in secondo luogo, grazie a quella in servizio, che dovrà essere continuativa, aderente ai bisogni formativi espressi dagli educatori e programmata in sinergia con il coordinamento pedagogico» (Silva, 2018, p. 189). La figura del coordinatore viene richiesta anche per i servizi socioeducativi del privato, in quanto presta comunque un servizio pubblico. Resta, in ogni caso, una varietà ed eterogeneità delle esperienze, ma la presenza del coordinamento pedagogico «costituisce il primo degli indicatori della qualità di un sistema di servizi per l'infanzia» (Catarsi, 2010, p. 9) e gradualmente la figura del coordinatore diviene stabile. A livello normativo, un grande impulso in Italia viene dato dalla legge 285/97, “Disposizioni per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”: la legge è il risultato del rinnovato interesse per i temi dell'infanzia, legato a un aumento significativo della presenza femminile nel mercato del lavoro e, quindi, a un incremento della richiesta di cura dei bambini di età inferiore ai tre anni. La norma assicura, attraverso un apposito finanziamento, l'affermarsi dell'idea di nuovi servizi, quelli integrativi, che possano offrire una prestazione maggiormente flessibile nei tempi di apertura e nell'organizzazione della giornata, per permettere alle famiglie di scegliere i modi e i tempi di frequenza più adatti alle loro esigenze: «nascono quindi i primi servizi educativi complementari al nido d'infanzia tradizionale, fornendo alle famiglie italiane maggiore possibilità di scelte in quanto a orari e soluzioni fino ad allora non previste dai nidi comunali preesistenti» (Silva, 2019, p. 279).

La Legge 328 del 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, cerca di superare l'idea di servizi come semplice assistenza del singolo, promuovendo il sostegno della persona all'interno del proprio nucleo familiare. La famiglia viene riconosciuta nel suo ruolo peculiare, la legge quindi prevede politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura.

Si afferma così l'importanza della questione della qualità dei servizi, che cominciano a essere non solo quelli pubblici, ma anche quelli offerti dai soggetti

privati, alcuni dei quali gestiscono tali attività in convenzione con i Comuni, dimostrando di essere in grado di dare risposte a volte più flessibili, ma «se pubblico e privato debbono affiancarsi e integrarsi tra loro, questo non significa che abbiano identici ruoli: al privato infatti è assegnata la funzione di gestire i servizi, al pubblico la funzione di governare il sistema [...] governare vuol dire programmare, scegliere le priorità, dare regole, operare perché i servizi siano sufficienti e accessibili per tutti ed essere garanti della buona qualità non solo dei propri servizi, ma dell'intero sistema dei servizi, sia di quelli pubblici che privati» (Mattesini, p. 133, in Catarsi, 2010).

Matura quindi la consapevolezza di un nuovo ruolo della figura del coordinatore pedagogico, «in virtù delle sue competenze volte anche a garantire il collegamento indispensabile sia tra i nuovi servizi e quelli tradizionali sia tra i servizi pubblici e quelli privati» (Silva, 2015, p. 207).

Nel quadro che si va delineando, appare chiaro che il coordinatore è una figura complessa e poliedrica, la quale deve conciliare istanze pedagogiche con competenze organizzative e amministrative: «pensare in termini assoluti e decontestualizzati al lavoro educativo come lavoro di relazione giocato esclusivamente *vis à vis* con i bambini (e con i genitori) porta con sé il rischio di non vedere o trascurare le condizioni che sorreggono e strutturano nel tempo lo svolgersi delle dinamiche relazione stesse [...] Il nido, piaccia o non piaccia, è un sistema e come tale va acquisito, nella sua complessiva prospettiva organizzativa. Il non farlo è solo frutto di miopia corporativa, talvolta nascosta dietro a parole roboanti che, magari, strumentalizzandolo, inneggiano al bambino e alla sua spontaneità. Il fatto è che, lavorare al nido significa lavorare in un'organizzazione» (Catarsi, 2010, p. 19).

Le normative regionali delineano la funzione del coordinamento e le figure di coordinatore pedagogico come strategiche per garantire linee di indirizzo, valutazione, sperimentazione di servizi innovativi, documentazione, formazione e aggiornamento. Il ruolo principale che gli organismi di coordinamento assolvono è sicuramente quello di raccordo tra i servizi, importante è «la circuitazione virtuosa delle riflessioni e delle proposte operative fra livello regionale, livello provinciale e livello locale dei servizi educativi per la prima infanzia. Le scelte di *governance* di livello regionale producono una valorizzazione delle competenze locali» (Anconelli, 2012, p. 290).

Significativa per la promozione della qualità dei servizi per l'infanzia è la presenza nelle normative della previsione della figura del coordinatore come requisito per ottenere l'accreditamento delle strutture private.

Continua a esserci comunque una varietà di requisiti, declinazioni di funzioni e modalità di selezione, anche se comincia ad affermarsi la necessità che la figura abbia un titolo specifico: per esempio, nella L. R. Calabria 27 agosto 1973, n. 1, si afferma «le funzioni di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico» (articolo 20).

La realtà dell'Emilia-Romagna, nutrita da esperienze pionieristiche come quelle condotte da Loris Malaguzzi, porta nel dibattito nazionale una consapevolezza circa l'importanza del ruolo del coordinatore pedagogico, confluita nella normativa regionale e garantita dal coordinamento pedagogico provinciale: «tale coordinamento, composto da tutti i coordinatori pedagogici del territorio, è un istituto previsto dalla normativa emiliano-romagnola sin dal 2000 e ulteriormente rafforzato e definito anche nelle nuove norme appena varate (cfr. art. 34 legge n. 6/2012 Regione Emilia-Romagna). I compiti attengono alla formazione, al confronto e allo scambio delle esperienze, alla promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in coerenza con l'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Diversi studi e analisi hanno confermato come proprio questo “luogo di pensiero e scambio” abbia rappresentato uno degli elementi di qualità che ha contribuito alla costruzione di un sistema integrato (pubblico e privato) di servizi per la prima infanzia in Emilia-Romagna» (Anconelli, 2012, p. 290).

Altre regioni istituiscono organismi di coordinamento che a livello locale garantiscono la funzione di coordinamento: è il caso della Regione Veneto (legge regionale n. 32 del 23 Aprile 1990) che istituisce la Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all'infanzia; della Liguria (legge regionale n. 6 del 9 aprile 2009), con il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori; del Friuli-Venezia Giulia (legge regionale n. 43 del 14 maggio 1974), che fonda il Comitato di coordinamento pedagogico; in generale, poi, anche le altre regioni assumono funzioni di coordinamento. La L. R. Valle D'Aosta 19 Maggio 2006, n. 11, “Disciplina del sistema regionale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”, circoscrive chiaramente le funzioni di Coordinamento pedagogico, assicurato dalla regione, per il quale si prevede una dotazione finanziaria dedicata, e definisce il coordinatore di servizio, presente in ogni nido, di cui indica sia i titoli che deve possedere e le funzioni:

«Art. 3 (Coordinamento pedagogico)

1. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate dalla Regione e consistono nel:

- a) garantire il coordinamento della progettazione pedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia e definire gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;
- b) favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze nel sistema dei servizi per la prima infanzia e tra questi e gli altri servizi sul territorio;
- c) promuovere, anche con il concorso di esperti, in accordo con i soggetti gestori, la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione;
- d) favorire e sostenere la rielaborazione teorica delle esperienze e delle sperimentazioni;

e) elaborare ipotesi pedagogiche, definire linee metodologiche e approntare strumenti di valutazione, in accordo con i coordinatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche su richiesta dei coordinatori medesimi;

f) attivare e facilitare i collegamenti tra i servizi socio-educativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e i servizi socio-sanitari.

[...]

Art. 8 (Coordinatori del servizio)

1. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere una esperienza lavorativa congruente.

2. Il coordinatore è il responsabile del servizio e del suo buon funzionamento e svolge i seguenti compiti:

a) cura gli aspetti organizzativi del servizio;

b) dirige, coordina e controlla le attività del personale;

c) cura la relazione educativa con le famiglie;

d) cura, in accordo con gli educatori, le ipotesi pedagogiche, definendone le linee metodologiche e gli opportuni strumenti di verifica;

e) progetta l'attuazione di interventi educativi e collabora nella realizzazione di programmi di aggiornamento e formazione del personale, seguendone l'attuazione, nel rispetto delle funzioni di coordinamento pedagogico esercitate dalla Regione;

f) individua i criteri di priorità che regolano gli aspetti organizzativi del servizio e ne cura la verifica, modificandoli in caso di necessità;

g) mantiene gli opportuni contatti con i soggetti gestori, l'*équipe* socio-sanitaria di distretto e la realtà esterna».

5. Il coordinamento territoriale: una *governance* da costruire

La riforma detta della “Buona Scuola” (legge 107/2015, commi 180, 181, lettera e, 182 e 184 e successive modificazioni) porta a maturazione il cammino di crescita e di pratiche che il territorio italiano esprime, se pure con diversità territoriale, e si propone di superare la separazione tra i servizi socioeducativi e le scuole dell'infanzia istituendo il Sistema Integrato dalla nascita fino a sei anni, «al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità' tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie» (comma 181, lettera e). Rispetto al focus analizzato nel presente lavoro, la norma indica con chiarezza quali sono le condizioni concorrenti per il raggiungimento delle finalità che si propone: tra queste, la presenza stabile del coordinamento

pedagogico territoriale individuata come standard strutturale, organizzativo e qualitativo (comma 181, lettera e, punto 1.3).

Tra gli otto decreti attuativi previsti dalla riforma, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, ossia il provvedimento “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Quest’ultimo, tenendo conto degli orientamenti europei, istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni e, tra i principi e le finalità, indica che «promuove la qualità dell’offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale» (articolo 1, comma g).

La presenza di un coordinamento pedagogico territoriale è considerata un obiettivo strategico (articolo 4, comma 1, lettera g). Il lavoro successivo alla legge, facendo tesoro delle esperienze maturate sui territori negli ultimi cinquant’anni, ha assunto forme e modalità multiple ed è confluito nelle Linee pedagogiche (LP).

Il decreto di approvazione delle Linee pedagogiche mette un punto fermo sulla questione della figura del coordinatore pedagogico, sottolineando nelle motivazioni dello stesso decreto «di non poter accogliere le richieste formulate dal CSPI di sostituire la locuzione “coordinamento pedagogico” con “forme di coordinamento pedagogico”, in quanto si ritiene di dover confermare la denominazione individuata dal decreto legislativo n. 65/2017, e di inserire l’inciso sul “supporto di una governance nazionale di riferimento” al “raccordo tra i diversi soggetti gestori che operano nel medesimo ambito territoriale, relativamente ai criteri per l’accesso, alle eventuali rette contributive, alla programmazione dell’offerta”, in quanto tale intervento non è contemplato tra i compiti e le funzioni attribuite allo Stato dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo» (p. 3).

Le LP ribadiscono l’importanza della leadership del coordinatore pedagogico, a cui vengono riconosciuti i compiti di programmazione, di orientamento e di garanzia assicurata dalle istituzioni pubbliche: «il potenziamento delle politiche educative per l’infanzia deve essere sostenuto da una solida governance, dove la responsabilità e la regia delle istituzioni pubbliche garantiscono le migliori condizioni e determinano la tenuta del sistema, attraverso i diversi livelli di coordinamento che integrano aspetti normativi, educativi, organizzativi, gestionali e di monitoraggio costante [...] le competenze degli Enti locali nella programmazione e gestione, così come nel monitoraggio e nella vigilanza, anche attraverso l’adozione di dispositivi specifici, quale il coordinamento pedagogico territoriale in interazione sia con l’amministrazione regionale sia con l’autorità scolastica statale periferica» (p. 33).

Le LP introducono il coordinamento territoriale che è differente dalla figura professionale del coordinatore pedagogico.

In particolare, tra gli interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato “zerosei”, si specifica che «il decreto legislativo 65/2017 ha individuato alcuni interventi strategici per la costruzione del sistema integrato, prevedendo ponti organizzativi e funzionali tra le strutture, sostenendo la qualità di tutta l’offerta educativa e garantendo la capacità di rispondere dinamicamente ai cambiamenti demografici, sociali e culturali che inevitabilmente interessano il mondo dell’infanzia. Ci si riferisce in particolare al coordinamento pedagogico territoriale, alla formazione in servizio di tutto il personale, al consolidamento e potenziamento delle sezioni primavera e all’estensione dei Poli per l’infanzia. Nella loro realizzazione intervengono con competenze diverse e complementari tutti e tre i livelli di governance: Stato, Regioni ed Enti locali» (p. 36).

Il coordinamento pedagogico territoriale, invece, «è un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell’espansione e qualificazione dello zerosei attraverso il confronto professionale collegiale» (p. 37).

Al coordinamento pedagogico territoriale viene affidato il compito di costruire «percorsi di continuità verticale, tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, anche con attenzione alla costituzione di Poli per l’infanzia, e tra scuole dell’infanzia e primo ciclo dell’istruzione, nonché percorsi di continuità orizzontale, tra servizi educativi e scuole di diversa tipologia e gestione e tra servizi, scuole e territorio» (p. 27), attraverso progettazioni coerenti con questa finalità.

Il coordinamento pedagogico territoriale è presentato come fucina di pensiero, luogo di garanzia dei diritti all’educazione e alla cittadinanza per tutti i bambini e le bambine – non solo per quelli che frequentano i servizi – luogo che coinvolge le famiglie nella costruzione di progettazione. Il coordinamento territoriale è anche chiamato a essere orecchio e sguardo attento, pronto a cogliere le esigenze di un territorio per rispondere in maniera accorta: infatti, esso «a partire dall’individuazione delle diverse esigenze e dei cambiamenti sociali, demografici e urbanistici propone progetti per l’estensione e la diversificazione dell’offerta educativa sul proprio territorio di competenza, sviluppando altresì azioni di monitoraggio, valutazione e audit» (p. 38).

Nelle LP, il coordinamento territoriale è «elencato tra gli obiettivi strategici che lo Stato intende raggiungere» ed è a tal fine finanziato: alle regioni è affidato il compito di «promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli Enti locali. È, infine, responsabilità dei Comuni, anche in forma associata, attivare il coordinamento nell’ambito territoriale di loro competenza, in collaborazione con i gestori di tutte le strutture educative pubbliche e private, che assicurano la partecipazione dei rispettivi coordinatori pedagogici. La presenza delle figure di coordinamento delle strutture educative statali contribuisce a consolidare la condivisione delle scelte progettuali e gestionali dell’offerta educativa sul territorio» (p. 38).

Conclusioni

La figura del coordinatore pedagogico, pur nella sua poliedricità, e il suo ruolo all'interno del coordinamento territoriale sono sicuramente strategici per una leadership che possa essere garanzia di qualità del sistema educativo per l'infanzia. La norma stabilisce che la responsabilità di tale funzione sia in capo agli enti locali: «l'accresciuto numero e la maggior varietà di strutture coinvolte nel coordinamento pone in primo piano la questione della definizione dell'ambito territoriale di competenza del coordinamento, che può variare a seconda della configurazione dell'offerta educativa, dell'assetto amministrativo e della conformazione geografica, dando vita a diverse soluzioni (circostrizioni, distretti, unioni di Comuni, ecc.). La Regione, a sua volta, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali, promuove forme di coordinamento pedagogico a livello regionale, in base alle caratteristiche territoriali e in considerazione della pluralità dei soggetti gestori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, per organizzare interventi formativi sostenendo confronti, scambi di esperienze, innovazione e qualificazione del sistema integrato» (p. 38).

Per far sì che ciò avvenga, si dovranno porre le condizioni per la costruzione di leadership autorevoli che possano inserirsi in un quadro intermedio di *management* tra gli enti locali e i loro territori.

La vera sfida sarà individuare figure di coordinatori pedagogici che, all'interno del coordinamento pedagogico territoriale, sappiano giocare un ruolo di garanzia, di visione, che sappiano essere promotori di progettazioni e capaci di sguardo valutativo. Coordinatori che dovranno essere formati sia sul piano pedagogico che sul piano manageriale e amministrativo. Coordinatori che sappiano costruire e rafforzare reti territoriali: per far questo sarà importante che la figura venga individuata per le sue specifiche competenze e che il suo ruolo sia riconosciuto per svolgere con autorevolezza il compito.

Sarà importante che i decisori politici supportino e rafforzino questa figura: un nodo necessario da declinare sarà quello di ipotizzare e sperimentare percorsi di una formazione specifica per le figure che andranno a dare significatività anche operative al coordinamento pedagogico territoriale.

Infine, sarà necessario declinare il ruolo e la funzione del coordinamento pedagogico territoriale nella formazione iniziale e in servizio del personale educativo. «Il coordinamento pedagogico territoriale ha un ruolo particolare nella progettazione di iniziative di formazione in servizio per il personale che opera nell'ambito di competenza, proponendo un'offerta formativa coerente e la crescita di un sentimento di appartenenza al gruppo di lavoro e all'istituzione educativa. Va ricordato, inoltre, il coinvolgimento del coordinamento pedagogico territoriale nell'organizzazione dei tirocini formativi nelle strutture dei corsi delle Lauree in Scienze dell'educazione indirizzo specifico e in Scienze della Formazione primaria, come previsto dal D.M. 378/2018» (p. 41).

Attraverso tali linee di sviluppo sarà possibile realizzare all'interno dei servizi per l'infanzia l'intreccio vincente tra leadership, innovazione e cambiamento organizzativo.

Bibliografia

ANCONELLI, M. (2012). Servizi educativi per la prima infanzia: un dibattito tutt'altro che esaurito. *Autonomie locali e servizi sociali*, 35(2), 283–292.

BALDUZZI, L., & PIRONI, T. (2017). Progettare la formazione degli educatori e degli insegnanti per un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni. *STUDIUM EDUCATIONIS – Rivista semestrale per le professioni educative*, (2), 133–136.

BERTOLINI, P., CALLARI GALLI, M., POLMONARI, A., & RESTUCCIA SAITTA L. (1988). *Le ragioni del Nido*. La Nuova Italia.

BONDIOLI, A. (2002). Il coordinatore pedagogico una figura chiave per la qualità dei servizi per l'infanzia. In E. BECCHI, A. BONDIOLI, & M. FERRARI (Eds.), *Il progetto pedagogico del nido e la sua valutazione* (pp. 89–105). Edizioni Junior.

BORGHINI, B. Q., & FRABBONI, F. (2017). *Loris Malaguzzi e la scuola a nuovo indirizzo*. Zeroseiup.

CATARSI, E. (Ed.). (2010). *Coordinamento pedagogico e servizi per l'infanzia*. Edizioni Junior.

D'ANIELLO, P. (2022). *Il ruolo e il significato del coordinatore pedagogico: storia e esperienza*.

<https://www.zeroseiup.eu/il-ruolo-e-il-significato-del-coordinatore-pedagogico-storia-e-esperienza/>

FILOMIA, M. (2021). Dalla legge n. 1044/71 al sistema integrato “zerosei”: evoluzione storico-legislativa e riflessioni pedagogiche. *IUL Research*, 2(4), 159–174.

INFANTINO, A. (Ed.). (2008). *Il lavoro educativo con la prima infanzia. Tra progetto pedagogico e scelte organizzative*. Edizioni Junior.

INFANTINO, A. (2006). Pensare il lavoro educativo in una prospettiva pedagogico-organizzativa. In N. TERZI (Ed.), *Prospettive di qualità del nido. Il ruolo del coordinatore educativo* (pp. 211–217). Edizioni Junior.

MUSATTI, T., & MAYER, S. (2003). *Il coordinamento dei servizi educativi per l'infanzia. Una funzione emergente in Italia e in Europa*. Edizione Junior.

RESTUCCIA SAITTA, L. (2006). Il ruolo del coordinatore educativo: compiti e funzioni. In N. TERZI (Ed.), *Prospettive di qualità al nido. Il ruolo del coordinatore educativo*. Edizioni Junior.

ROMEI, P. (1991). *La qualità nella scuola. Idee e esperienze per una politica di gestione*. McGraw-Hill.

SILVA, C. (2015). Il ruolo del coordinatore pedagogico nella promozione dell'educazione e cura nella prima infanzia in Italia. *Ensayos: revista de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Albacete*, 30(2).

<http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos>

SILVA, C. (2018). The early childhood education and care system for children aged 0-6: regulatory pathway and pedagogical considerations. *Form@ re-Open Journal per la formazione in rete*, 18(3), 182–192.

SILVA, C., FRESCHI, E., & CASELLI, P. (2018). ECEC in the European Union: analysis and governance of ECEC systems of four Member States. *Form@ re-Open Journal per la formazione in rete*, 18(1), 234–247.

SILVA, C. (2019). LA QUALITÀ PEDAGOGICA DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E DELLA CURA DELLA PRIMA INFANZIA (ECEC) IN ITALIA. L'ESPERIENZA DELLA TOSCANA. *Poiésis, Santa Catarina*, 13(24), 276–294.

TONI, P. (2014). *Coordinatore pedagogico professione multitasking*. Edizione Junior.

TERZI, N. (2007). Le emozioni delle coordinatrici: la “supervisione” del Coordinamento Pedagogico. In A. CIGALA, & P. CORSANO (Eds.), *Bambini nei contesti educativi: osservare per progettare* (pp. 141–151). Edizioni Junior.

Normativa

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg>

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_6_dicembre_1971_n.1044.pdf

Ministero dell'istruzione, decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334. Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

REGIONE TOSCANA (1999). Legge Regionale n. 22, 14 aprile 1999. Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti.

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2016/pdl101_ac.pdf

REGIONE TOSCANA (2013). Nuovo Regolamento Regionale n. 41, 30 luglio 2013. Nuovo Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

<http://www.regione.toscana.it/documents/735693/1430462/Regolamento-nidi.pdf>

Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Legge 28 agosto 1997, n. 285. Disposizioni per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L. R. Puglia 3 marzo 1973, n. 3. Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili nido.

L. R. Calabria 27 agosto 1973, n. 1. Disciplina degli asili nido.

L. R. Molise 22 agosto 1973, n. 18. Norme per la costruzione, la gestione e il controllo del servizio sociale degli asili nido.

L. R. Valle D'Aosta 20 dicembre 1973, n. 39. Norme per la costruzione, gestione e controllo di asili nido in Valle D'Aosta, in esecuzione della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044.

L. R. Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 1974, n.43. Norme di attuazione e di integrazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nido.

L. R. Valle D'Aosta 19 Maggio 2006, n. 11. Disciplina del sistema regionale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

L. R. Veneto 23 Aprile 1990, n. 32. Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi.

L. R. Liguria 9 aprile 2009, n. 6. Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Delibera G. R. Molise 10 febbraio 2015, n. 59. Regolamento di attuazione della L. R. 6 maggio 2014, n.13. "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali".

L. R. Molise 22 agosto 1973, n. 18. Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili nido.

L. R. Marche 27 agosto 1973, n. 23. Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

L. R. Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 1974, n.43. Norme di attuazione e di integrazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nido.

L. R. Campania 4 Settembre 1974, n. 48. Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali.

L. R. Sicilia 14 settembre 1979, n. 214. Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana.

L. R. Emilia-Romagna 7 marzo 1973, n. 15. Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido, di cui all'articolo 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044.

L. R. Valle D'Aosta 20 dicembre 1973, n. 39. Norme per la costruzione, gestione e controllo di asili nido in Valle D'Aosta, in esecuzione della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044.

Decreto dell'Assessorato regionale per la sanità della Sicilia del 12 dicembre 1979, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, 15 marzo 1980.